

Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2021/01715 del 28/12/2021



**REGIONE
PUGLIA**

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

Allegato 1 all'Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 e successive modifiche

Disciplinari di cui all'art. 3 dell'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori

Il presente Allegato è composto 20 da pagine compresa la copertina.

La Dirigente
della Sezione Inclusione Sociale Attiva



REGIONE
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

Art. 1

Catalogo telematico dell'offerta di servizi per minori

1. L'iscrizione al Catalogo telematico dell'offerta di servizi per minori, di seguito riportato come "Catalogo" è condizione necessaria per erogare servizi in favore di minori tramite l'utilizzo di un titolo di acquisto ai sensi dell'art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, di seguito riportata come "Legge", e dell'art. 28 comma 1 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di seguito indicato come "Regolamento".
2. La procedura di iscrizione al Catalogo telematico si avvale della piattaforma telematica Bandi PugliaSociale disponibile all'indirizzo web: bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, di seguito riportata come "piattaforma", con le modalità riportate nel relativo "Manuale della Procedura di Iscrizione al Catalogo Telematico" reso disponibile sulla stessa piattaforma.
3. L'"anno educativo" ha inizio il 1 settembre e termina il 31 luglio dell'anno civile successivo.
4. Il valore del titolo di acquisto e gli obblighi connessi all'erogazione dei servizi sono definiti in un accordo contrattuale indicato come "Contratto di servizio" sottoscritto tra gli Ambiti territoriali sociali e i soggetti gestori delle strutture e dei servizi iscritti al Catalogo.
5. I criteri e le modalità per l'accesso ai titoli di acquisto saranno definiti con successivi Avvisi rivolti agli utenti dei servizi.

Art. 2

Destinatari

1. Ai sensi del presente Avviso Pubblico possono presentare Manifestazione di Interesse all'iscrizione al Catalogo, i soggetti gestori delle seguenti tipologie di strutture e servizi disciplinati dal Regolamento di seguito indicati "Unità di offerta", che alla data di presentazione della manifestazione risultino autorizzati al funzionamento:

- centro socio-educativo diurno (art. 52);
- asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera (art. 53);
- ludoteca (art. 89);
- centro ludico per la prima infanzia (art. 90);
- servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (art. 101 lett. a);
- piccoli gruppi educativi o nido in famiglia (art. 101 lett. b);
- servizi educativi e per il tempo libero (art. 103);
- centro aperto polivalente per minori (art. 104).

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione al Catalogo

1. L'iscrizione nel Catalogo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:



REGIONE PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

- a) autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune o Ambito territoriale sociale competente alla data di presentazione della manifestazione di interesse;
- b) iscrizione nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge;
- c) aver reso con regolarità la dichiarazione annuale che attesta che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 52, comma 1 della legge;
- d) iscrizione alla C.C.I.A.A. in albi e nei registri qualora previsti con legge;
- e) assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di ogni altra situazione da cui derivi l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f) osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 39/2014 avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile;
- g) applicazione nei confronti dei lavoratori di condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge, relative all'assolvimento di ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari;
- h) posizione regolare in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
- i) possesso da parte del soggetto gestore dell'Unità di offerta di esperienza almeno annuale negli ultimi 5 anni precedenti alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, nel settore socio-educativo cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali è richiesta l'iscrizione al Catalogo;
- j) programmazione da parte del soggetto gestore di attività finalizzate all'aggiornamento ed alla formazione del personale dell'Unità di Offerta;
- k) presenza nell'organizzazione interna dell'Unità di offerta di personale in possesso delle qualifiche professionali idonee alla mansione ricoperta e nel rapporto numerico operatore/utente previsto nel Regolamento con riferimento al numero dei posti messi a catalogo;
- l) turnover ridotto del personale dell'Unità di offerta; utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato per il personale educativo, il cui termine di cessazione non deve verificarsi nel corso dell'anno educativo, nella percentuale massima del 50%, rispetto al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato presso la stessa unità di offerta, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge vigenti in materia nonché dai contratti collettivi;
- m) possesso dei requisiti professionali e organizzativi per la qualificazione del servizio definiti per tipologia nei disciplinari (Allegato 1).

2. Ai fini dell'iscrizione al Catalogo i sopra elencati requisiti devono essere tutti posseduti, nessuno escluso.

3. Il venir meno di uno dei requisiti determina la cancellazione dal catalogo.



REGIONE
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

Art. 4

Termini e modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse e documentazione a corredo

1. Le Manifestazioni di interesse all'iscrizione nel Catalogo possono essere presentate dal soggetto gestore delle Unità di Offerta previste all'art. 2 del presente Avviso, nella finestra annuale con apertura alle ore 12:00 del giorno 15 del mese di gennaio e chiusura alle ore 12:00 del giorno 16 del mese di marzo.

Nel caso in cui il primo giorno della finestra cada di sabato o in giorno festivo, l'apertura della finestra è posticipata alle ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui l'ultimo giorno della finestra cada di sabato o in giorno festivo, la chiusura della finestra è posticipata alle ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo.

2. Per contingenti esigenze tecniche ed organizzative, la decorrenza e la durata della finestra temporale di cui al comma 1, può essere modificata dall'ufficio regionale competente con apposito provvedimento amministrativo, e possono, altresì essere attivate ulteriori finestre infraannuali, la cui decorrenza è definita con precipuo provvedimento amministrativo.

3. La domanda di iscrizione deve essere inviata esclusivamente a mezzo della piattaforma, a pena di irricevibilità della stessa, utilizzando il modello denominato "Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo Minori" (Allegato n. 2).

Nell'apposita sezione dedicata al Catalogo della piattaforma sono disponibili le modalità di accesso e di presentazione della Manifestazione di Interesse.

4. La domanda di iscrizione dovrà riportare tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3, ad eccezione della lettera b), nonché le seguenti dichiarazioni:

- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso pubblico e relativi allegati, nonché dalla normativa e documentazione negli stessi richiamata;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni sottoscritte ai fini dell'iscrizione al Catalogo;
- che i documenti allegati in copia alla domanda sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;
- descrizione dei servizi erogati con l'indicazione dell'articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura; per le Unità di Offerta di cui all'art. 53 del Regolamento deve essere precisata l'articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura, sia per il tempo pieno e sia per il tempo parziale qualora la struttura funzioni sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- numero di posti disponibili a Catalogo; per le Unità di Offerta di cui agli articoli 53, 89, 90 e 103 del Regolamento deve essere indicato il numero dei posti disponibili per ciascuna delle fasce di età previste nei predetti articoli;
- disponibilità del servizio trasporto;
- disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la struttura;
- tipologia e timing di erogazione di pasti o merende;
- calendario dei giorni di chiusura;



REGIONE
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

- elenco del personale con indicazione per ciascuno del ruolo o mansione, della tipologia di contratto di lavoro e del numero di ore settimanali e giornaliere di lavoro **prestate** presso l'Unità di Offerta;
- estremi dell'IBAN.

5. Alla Manifestazione di interesse devono essere allegati i seguenti documenti secondo le modalità e i formati indicati nel "Manuale della Procedura di Iscrizione al Catalogo Telematico" reso disponibile sulla stessa piattaforma:

- **prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale in servizio nell'Unità di Offerta reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;**
- carta dei servizi redatta in conformità all'art. 58, comma 2, della legge;
- regolamento interno contenente le regole di funzionamento dell'unità di offerta;
- progetto educativo;
- contratti di lavoro del personale in servizio;
- **curriculum del personale in servizio reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con apposizione di data e firma dell'operatore sul rispettivo curriculum;**

6. Si specifica che i documenti sopra elencati sono obbligatori, pena **la irricevibilità** e inammissibilità della Manifestazione di Interesse.

7. La manifestazione, le relative dichiarazioni e il prospetto settimanale dei turni dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gestore dell'Unità di offerta o dalla persona fisica alla quale sia conferita procura/delega alla presentazione della manifestazione.

8. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà.

9. Le Manifestazioni di Interesse che non siano state inviate entro il termine previsto al comma 1, vengono automaticamente cancellate dal sistema telematico.

Art. 5

Istruttoria regionale

1. Le Manifestazioni di Interesse sono istruite dai competenti uffici della Regione Puglia, tramite la piattaforma telematica, seguendo l'ordine cronologico di invio, riscontrato dalla piattaforma stessa.

2. L'istruttoria prevede la verifica della completezza della domanda e della documentazione allegata, anche mediante la cooperazione applicativa tra la piattaforma telematica del Catalogo e le banche dati regionali e ministeriali disponibili e la verifica del possesso dei requisiti.



REGIONE
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

3. L'istruttoria si conclude entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione della manifestazione di interesse. Il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, può essere sospeso per la richiesta al soggetto gestore, di chiarimenti, informazioni ed integrazioni documentali che si rendessero necessari, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, ai sensi della Legge 241/1990. Le richieste di integrazione e le comunicazioni di conclusione del procedimento saranno effettuate in modalità automatica e telematica mediante piattaforma.

4. Le manifestazioni di interesse presentate oltre il termine previsto nell'art. 4 del presente Avviso e le manifestazioni inviate per l'iscrizione di strutture o servizi non rientranti nelle tipologie individuate all'art. 2 del presente Avviso, risulteranno irricevibili dalla piattaforma ed escluse.

5. Non saranno ammesse all'iscrizione nel Catalogo, le manifestazioni che risultino carenti di requisiti, dichiarazioni, autocertificazioni e/o documenti, attestazioni che non siano state integrate da parte dei gestori entro 30 giorni dalla richiesta o qualora dal controllo ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i. emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal gestore.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero nel diverso termine indicato da precìpuo provvedimento, è approvato l'elenco delle Unità di offerta iscritte nel Catalogo ai sensi del presente Avviso con determinazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sull'Albo pretorio on line della Regione Puglia e sul sito della Sezione Amministrazione Trasparente della Regione Puglia e consultabile su piattaforma nella sezione Catalogo Minori- Info – Determinazioni.

Art. 6

Obblighi scaturenti dall'iscrizione al Catalogo telematico

1. Dall'iscrizione nel Catalogo dell'Unità di offerta discendono per il soggetto gestore i seguenti obblighi:

- osservare le norme vigenti inerenti l'organizzazione e l'attività svolta;
- **comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'iscrizione al Catalogo;**
- comunicare la cessazione o la sospensione dell'attività;
- consentire e non ostacolare le verifiche ed ai controlli;
- **sottoscrivere il contratto di servizio con l'Ambito territoriale sociale;**
- **erogare i servizi messi a Catalogo, per i quale è previsto il pagamento del titolo di acquisto con la compartecipazione delle famiglie, in favore dei minori le cui domande di Voucher risultano abbinata, convalidate e finanziate, secondo le modalità disposte con apposito Avviso Pubblico rivolto agli utenti;**
- compilare giornalmente sia il Registro presenze elettronico disponibile sulla piattaforma, con l'inserimento delle presenze e delle assenze dei minori, sia il registro degli ospiti della struttura o del servizio di cui agli artt. 36 e 37 del Regolamento, da custodire presso la sede operativa dell'Unità di offerta. Quest'ultimo deve riportare in ogni pagina la denominazione, timbro e firma del legale rappresentate, del soggetto gestore, il riferimento a giorno/mese/anno, le generalità di tutti i minori frequentanti e il codice domanda per i



REGIONE
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

minori che usufruiscono dei titoli di acquisto, la relativa presenza o assenza da segnare quotidianamente con le lettere X per le presenze ed A per le assenze entro il termine ultimo dell'orario di entrata previsto nella carta dei servizi

- compilare giornalmente il registro telematico disponibile sulla piattaforma con l'inserimento delle presenze e delle assenze e dell'orario di entrata e di uscita del personale dell'Unità di offerta

2. L'inadempimento da parte del soggetto gestore agli obblighi di cui al comma 1, determina la cancellazione dal catalogo dell'unità di offerta e la decadenza dal diritto al titolo di acquisto con decorrenza dalla data di accertamento dell'inadempimento.

Art. 6 bis

Permanenza dell'iscrizione nel Catalogo

1. Il gestore della unità di offerta iscritta nel Catalogo ogni anno durante la finestra per la presentazione della manifestazione di interesse prevista all'art. 4, dovrà inserire in piattaforma dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., riferita alle circostanze di seguito indicate:

a. possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel Catalogo e che alcuna modifica è intervenuta relativamente alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'iscrizione, salvo quanto previsto all'art. 7;

b. di osservare gli obblighi derivanti dall'iscrizione nel Catalogo di cui all'art. 6, comma 1.

2. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 nella forma e nei termini previsti equivale a rinuncia all'iscrizione e determina la cancellazione d'ufficio dell'unità di offerta dal catalogo, che sarà disposta senza ulteriori adempimenti.

Art. 7

Modifiche dati - procedura di aggiornamento del Catalogo

1. Il gestore della unità di offerta iscritta nel Catalogo dovrà comunicare tramite la piattaforma ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'iscrizione, in uno con la dichiarazione che le modifiche intervenute non comportano la perdita dei requisiti richiesti dalla Legge, dal Regolamento e dal presente Avviso, per l'iscrizione nel Catalogo, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi della modifica. Le comunicazioni dovranno essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

2. Possono in qualsiasi tempo essere oggetto di modifica da parte del soggetto gestore della unità di offerta iscritta al Catalogo

- a. i giorni di chiusura indicati nel calendario di ciascun anno educativo;



REGIONE
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

- b. l'elenco del personale, limitatamente alle assunzioni con contratto a termine per ragioni sostitutive e alle assunzioni per sostituire i dipendenti che cessano nel corso dell'anno educativo;
- c. **il prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale nel caso di cui alla precedente lettera b.**

3. Possono essere oggetto di modifica da parte del soggetto gestore della unità di offerta iscritta al Catalogo soltanto durante le finestre temporali previste per la presentazione della Manifestazione di Interesse all'art. 4, comma 1, del presente Avviso:

- a. il numero dei posti dichiarati disponibili a catalogo;
- b. l'elenco del personale;**
- c. la carta dei servizi;
- d. Il regolamento interno;
- e. l'articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura dell'unità di offerta;
- f. Il prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale in servizio presso l'unità di offerta.**

4. Le comunicazioni di cui al comma 1, ad eccezione della modifica di cui al comma 2 la lettera a), sono esaminate seguendo l'ordine cronologico di invio riscontrato dalla piattaforma stessa, dagli uffici competenti della Regione Puglia che procederanno alla verifica della regolarità della documentazione inviata e del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Catalogo. Il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, può essere sospeso per la richiesta al soggetto gestore, di chiarimenti, informazioni ed integrazioni documentali che si rendessero necessari, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, ai sensi della Legge 241/1990. Le comunicazioni di conclusione del procedimento di "CONVALIDA" in caso di esito positivo e di "NON CONVALIDA" in caso di esito negativo, saranno fornite in modalità automatica e telematica dalla piattaforma.

Art. 8 Modifica del soggetto gestore

1. In caso di subentro di un nuovo soggetto nella gestione dell'Unità di offerta iscritta nel Catalogo, per cui ai sensi dell'art. 38, comma 7 del Regolamento, è disposta la convalida dell'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune territorialmente competente, deve essere presentata nuova Manifestazione di Interesse all'iscrizione al Catalogo da parte del soggetto che sia subentrato nella gestione.

2. Nella Manifestazione di interesse oltre alle dichiarazioni di cui all'art. 4 del presente Avviso, il legale rappresentante dell'Unità di offerta deve dichiarare di essere subentrato nella gestione dell'Unità di offerta iscritta al catalogo, il codice pratica della manifestazione di interesse inviata dal



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

precedente soggetto gestore per la stessa unità di offerta, nonché la data del subentro, che non può essere successiva alla data di invio della stessa manifestazione di interesse.

3. A seguito di modifica del soggetto gestore la manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo può essere presentata in qualsiasi tempo, anche oltre i termini della finestra di cui all'art. 4 del presente Avviso.

4. L'istruttoria della manifestazione di interesse si conclude entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio della manifestazione. Il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, ai sensi della Legge 241/1990. Le richieste di integrazione e le comunicazioni di conclusione del procedimento saranno fornite in modalità automatica e telematica dalla piattaforma.

Art. 9

Verifiche e controlli

1. Le Unità di offerta iscritte al Catalogo devono essere disponibili a produrre le informazioni e i documenti richiesti, consentire controlli e verifiche anche in loco per tutto il periodo di validità del Catalogo.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, Regione Puglia effettua idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

3. Ispezioni e controlli, anche in loco e senza preavviso, sono effettuati dagli Ambiti territoriali sociali e dai Comuni di competenza, in qualunque fase del procedimento amministrativo di attuazione dell'intervento, anche su segnalazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dell'art. 60 della Legge.

4. E' altresì facoltà degli organi di controllo europei e regionali effettuare verifiche e visite anche senza preavviso in ogni fase della misura, per vigilare sulle azioni finanziate.

5. Le irregolarità e inadempienze accertate, dovranno essere immediatamente comunicate da parte degli Enti e degli Organi accertatori agli uffici regionali per la cancellazione dal catalogo.

Art. 10

Cancellazione dal Catalogo

1. La cancellazione dell'Unità di offerta dal Catalogo è disposta dall'ufficio competente della Regione Puglia nei casi di:



REGIONE
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

- a. violazione da parte del soggetto gestore delle disposizioni della Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e delle norme e provvedimenti in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- b. violazione da parte del soggetto gestore delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- c. **mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio e successivi contratti, accertato dall'Ambito territoriale sociale di competenza;**
- d. perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso per l'iscrizione nel Catalogo;
- e. **perdita dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento per l'autorizzazione al funzionamento;**
- f. **mancato rispetto dell'obbligo di rendere le dichiarazioni annuali di cui all'art. 6 bis da parte del soggetto gestore della unità di offerta iscritta nel Catalogo;**
- g. **nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dall'iscrizione nel Catalogo**
- h. **nei casi in cui all'esito dei controlli di cui all'art. 9, sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal gestore ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.**

2. Al verificarsi di una o più delle situazioni di cui alle lettere comma 1, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f e h, il responsabile del procedimento comunica al legale rappresentante del soggetto gestore e per conoscenza all'Ambito territoriale sociale di competenza ed al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento, l'avvio del procedimento di cancellazione, assegnando al soggetto gestore un termine massimo di trenta giorni per la regolarizzazione. Trascorso inutilmente il termine concesso per la regolarizzazione, l'unità di offerta è cancellata dal Catalogo.

3. Nei casi di cui alle lettere f e h del comma 1 del presente articolo, la cancellazione dell'unità di offerta dal catalogo, sarà disposta d'ufficio e nel rispetto della legge 241/90 e ss.mm.ii..

4. Le comunicazioni della cancellazione dal Catalogo saranno fornite in modalità automatica e telematica dalla piattaforma al legale rappresentante del soggetto gestore dell'Unità di offerta.

5. La cancellazione sarà comunicata altresì al legale rappresentante del soggetto titolare dell'Unità di offerta, se diverso dal soggetto gestore, all'Ambito territoriale sociale di riferimento, al Comune per l'attività di vigilanza e controllo e per tutti gli adempimenti di competenza e ad altri eventuali soggetti interessati.

6. L'unità di offerta è cancellata dal Catalogo altresì su domanda del soggetto gestore, che dovrà essere inviata mediante la piattaforma. La comunicazione della cancellazione dal Catalogo sarà fornita in modalità automatica e telematica dalla stessa piattaforma al legale rappresentante del soggetto gestore dell'unità di offerta.

Art. 11

Publicità e trattamento dei dati personali

1. Il Catalogo telematico per minori di cui al presente Avviso, previa registrazione alla piattaforma, è consultabile da chiunque ne abbia interesse nella sezione "Consultazione Catalogo – Servizi per minori".



REGIONE
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

2. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali dei legali rappresentanti delle Unità di offerta e del personale inserito nell'elenco di cui all'art. 4, comma 3 del presente Avviso, è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Puglia con sede legale in Bari (BA), Lungomare N. Sauro, n. 33.

Il designato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.2 quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, è il Direttore del Dipartimento **Welfare** o il Dirigente della Sezione competente, nel caso di avvisi/bandi adottati con determinazione dirigenziale, come disposto con DGR n.145/2019.

Il responsabile del trattamento relativo all'acquisizione, elaborazione e conservazione digitale dei dati è la società in house, assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A., sulla base degli atti di nomina e delle convenzioni di cui alla DGR n. 2213/2017, e successivi affidamenti.

Art. 12 Informazioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la dott.ssa Maria Vittoria Di Donna.

2. Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono scrivere all'indirizzo di posta elettronica politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.

3. Per ricevere assistenza tecnica è possibile inoltrare richiesta tramite piattaforma dal link "Assistenza tecnica".

Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2021/01715 del 28/12/2021



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

Allegato 1 all'Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 e successive modifiche

Disciplinari di cui all'art. 3 dell'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori

Il presente Allegato è composto da pagine compresa la copertina.

La Dirigente
della Sezione Inclusione Sociale Attiva

ART. 53 ASILO NIDO - MICRO NIDO - NIDO AZIENDALE - NIDO DI CONDOMINIO SEZIONE PRIMAVERA

L'asilo nido come il micro nido è un servizio educativo e sociale che accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi. L'asilo nido può accogliere da un minimo di 20 a un massimo di 60 bambini, il micro nido può accogliere da un minimo di 6 a un massimo di 20 bambini.

Il nido aziendale e il nido di condominio hanno le stesse caratteristiche dell'asilo nido o del micro nido, in relazione al numero di posti bambino.

La sezione primavera quale struttura autonoma oppure aggregata alle scuole dell'infanzia accoglie bambini in età dai 24 ai 36 mesi.

I minori frequentanti devono essere suddivisi in base all'età in unità funzionali minime o sezioni al fine di creare un ambiente e una programmazione delle attività rispondente ai rispettivi bisogni educativi e di cura:

- Lattanti da 3 a 12 mesi
- Semidivezzi dai 13 ai 23 mesi
- Divezzi dai 24 ai 36 mesi

Al fine di individuare la sezione di appartenenza al momento dell'iscrizione, si precisa che:

- i minori che compiono il ventiquattresimo mese di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento possono essere collocati nella sezione divezzi nei nidi e nelle sezioni primavera;
- i minori che compiono il tredicesimo mese di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento, possono essere collocati nella sezione semidivezzi dei nidi, diversamente conservano il posto nella sezione lattanti.

In ogni caso, indipendentemente dall'età, il minore è avviato alla sezione più adeguata esclusivamente a seguito di valutazione pedagogica condivisa con il referente del nucleo familiare.

Per ciascuna sezione deve essere elaborato un progetto educativo coerente con in quanto tutte le attività devono essere organizzate in funzione dell'età dei bambini, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini che compongono ogni singola sezione.

In ogni asilo nido devono essere presenti le seguenti figure:

- Coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia il quale può operare anche in forma di consulenza esterna e svolgere le sue funzioni per più nidi, con un minimo di 1 ora settimanale ogni 10 minori per nido. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio
- Educatori in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, il cui numero deve essere rapportato al numero e all'età dei minori:
 - 1 educatore ogni 5 minori dai 3 ai 12 mesi (sezione lattanti)
 - 1 educatore ogni 8 minori dai 13 ai 23 mesi (sezione semidivezzi)
 - 1 educatore ogni 10 minori dai 24 ai 36 mesi (sezione divezzi)

Si precisa che uno stesso educatore non può contemporaneamente seguire minori appartenenti per età a diverse sezioni non possono essere affidati alle cure dello stesso educatore che, pertanto non può seguire diverse sezioni. Le ore di compresenza degli educatori in servizio devono corrispondere alle ore di apertura e di frequenza previste nella carta dei servizi.

In presenza di bambini con disabilità il rapporto deve essere di 1 educatore per 1 bambino

- Personale addetto ai servizi generali nel rapporto di 1 per 20 bambini, i quali garantiscono la pulizia e l'igiene degli ambienti
- Personale dedicato alla cucina, se i pasti sono preparati all'interno della struttura previa autorizzazione dei competenti servizi dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente su diete approvate dagli stessi servizi. Qualora il servizio sia affidato a ditta esterna mediante catering, deve essere indicata nell'elenco del personale la ragione sociale, partita IVA della ditta e deve essere prodotto il contratto sottoscritto con la stessa ditta.

La frequenza del minore si considera **a tempo pieno** quando la struttura osserva un orario di apertura pari o superiore a 36 ore settimanali, almeno 5 giorni di apertura settimanale.

La frequenza del minore si considera **a tempo parziale** quando la struttura osserva un orario di apertura inferiore a 36 ore settimanali.

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** per ciascuna sezione e individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento. Il progetto pedagogico deve essere redatto in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
- **Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini frequentanti, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

ART. 89 LUDOTECA

Il servizio di ludoteca accoglie bambini in età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 12 anni, da un minimo di 16 a un massimo di 60 bambini.

Per l'erogazione del servizio sono richiesti:

- **Coordinatore** del servizio in possesso della qualifica di educatore socio pedagogico o di pedagogista, in osservanza e fatto salvo quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia il quale può operare anche in forma di consulenza esterna per un minimo di 1 ora settimanale ogni 20 minori. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione delle attività educative, ricreative e culturali, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio
- **Educatori** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento il cui numero deve essere rapportato al numero e all'età dei minori frequentanti:
 - 1 educatore ogni 8 bambini in età dai 3 ai 5 anni
 - 1 educatore o 1 animatore ogni 12 bambini in età dai 6 ai 12 anni**Si considera l'età del minore al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento.
- **Operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione**
- **Mediatori linguistici e interculturali** per l'integrazione, in caso di presenza di bambini stranieri

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
- **Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini frequentanti, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

ART. 90 CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA

Il centro ludico prima infanzia accoglie un numero massimo di 50 bambini in età dai 3 ai 36 mesi e i loro genitori con una frequenza giornaliera pari o inferiore a 5 ore.

Il numero di iscrizioni può superare il numero dei posti autorizzati in rapporto alla capienza massima della struttura, nella misura percentuale del 30% per minori in età 3-12 mesi, 25% per minori in età 13-23 mesi e 20% per minori in età 24-36 mesi, in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini frequentanti, nel rispetto degli standard relativi alla superficie interna ed esterna del modulo abitativo definiti nel regolamento.

Al fine di individuare la sezione di appartenenza al momento dell'iscrizione, si precisa che possono essere collocati nella sezione dei minori dai 24 ai 36 mesi, i minori che compiono il 24 mese di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento.

Il personale richiesto è costituito da:

- **Coordinatore pedagogico** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, il quale può operare anche come educatore nello stesso centro ludico oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 1 ora settimanale ogni 10 minori per centro ludico. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio
- **Educatori** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, il cui numero deve essere rapportato al numero e all'età dei minori frequentanti:
 - 1 educatore ogni 8 minori dai 3 ai 23 mesi (sezione lattanti e semidivezzi)
 - 1 educatore ogni 15 minori dai 24 ai 36 mesi (sezione divezzi)Le ore di compresenza degli educatori in servizio devono corrispondere alle ore di apertura e di frequenza previste nella carta dei servizi.
- **Personale addetto ai servizi generali** nel rapporto di 1 per 20 bambini, i quali garantiscono la pulizia e l'igiene degli ambienti

La frequenza del minore non può superare le 5 ore al giorno e non è prevista la somministrazione dei pasti e lo spazio attrezzato per il riposo pomeridiano.



REGIONE
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** per ciascuna sezione e individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento. Il progetto pedagogico deve essere redatto in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
- Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini frequentanti, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la formazione degli educatori mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

ART. 101 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA

a) **Il servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio** in favore di minori in età dai 3 ai 36 mesi, è un servizio rivolto a completare e integrare la frequenza del bambino presso l'asilo nido o il centro ludico prima infanzia, con modalità e orari flessibili.

Il servizio è erogato per fasce orarie per prestazioni massime giornaliere comprese nelle due ore precedenti l'ingresso o successive all'uscita dall'asilo nido o dal centro ludico.

Il personale richiesto è costituito da:

- **Coordinatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, il quale può operare anche come educatore nello stesso servizio, oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 1 ora settimanale ed ancora essere coordinatore di asili nido o centri ludici prima infanzia. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.
- **Educatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento.

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;

- e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento. Il progetto pedagogico deve essere redatto in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
 - **Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
 - Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.
- b) Il **Servizio di Piccolo gruppo educativo o nido in famiglia** si rivolge a bambini in età compresa dai 3 ai 36 mesi, come servizio alternativo all'asilo nido. Può essere erogato per un numero di ore giornaliere non superiori a 6 e per non più di 4 bambini.
- Il personale richiesto è costituito da:
- **Coordinatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, il quale può operare anche come educatore nello stesso servizio, oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 1 ora settimanale ed essere coordinatore di asili nido o centri ludici prima infanzia. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.
 - **Educatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento.

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
 - **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento. Il progetto pedagogico deve essere redatto in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
- Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

ART. 52 CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO

Il centro socio educativo diurno può accogliere per modulo contemporaneamente più di 30 minori in età compresa dai 6 ai 18 anni. Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di massimo 10 persone preferibilmente aggregati per fasce di età, in gruppo di massimo 5 persone se è presente un disabile.

Personale richiesto:

- Coordinatore della struttura da individuare tra le figure in possesso di titolo di laurea dell'area-socio-psico-pedagogica impiegate nella stessa con almeno 1 anno di esperienza in strutture e servizi di prevenzione e recupero di minori, il quale può operare anche come operatore qualificato (educatore, assistente sociale, psicologo) oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 5 ore settimanali. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.
- Educatore in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento in rapporto di 1 per 30 minori.
- Operatori qualificati funzionali alla realizzazione delle attività e degli interventi di ascolto, di sostegno alla crescita, di accompagnamento e orientamento, di supporto educativo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche (sportive, ricreative, culturali) in rapporto di 1 per 10 minori.
- Personale ausiliario in rapporto di 1 ogni 30 minori.
- Personale addetto alla cucina in caso di somministrazione dei pasti con cucina interna alla struttura
- Personale addetto al trasporto dei minori se il centro accoglie minori non residenti nel Comune dove è ubicata la sede operativa

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.
-

ART. 103 SERVIZI EDUCATIVI E PER IL TEMPO LIBERO

I servizi educativi e per il tempo libero sono rivolti a minori di età compresa dai 3 ai 14 anni, suddivisi per fasce di età omogenee. Sono erogati per un massimo di 8 ore giornaliere.

Personale richiesto:

Coordinatore in possesso di diploma di laurea previsto per l'accesso alla qualifica di educatore professionale socio pedagogico o alla qualifica di pedagogista sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, il quale può operare anche come educatore nello stesso servizio, oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 1 ora settimanale ogni 10 minori. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.

Educatore in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento in rapporto di 1 ogni 8 bambini in età dai 3 ai 6 anni

Educatori o Animatori socioculturali, in rapporto di 1 ogni 12 bambini dai 7 ai 14 anni.

Si considera l'età del minore al 31 Dicembre dell'anno educativo di riferimento.

Mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione, in caso di presenza di bambini stranieri

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento. Il progetto pedagogico deve essere redatto in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.
-

ART. 104 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI

Il centro aperto polivalente per minori può accogliere contemporaneamente non più di 50 minori e giovani adulti in età compresa dai 6 ai 24 anni, con priorità per i minori sino a 18 anni residenti nello stesso Comune.

Personale richiesto:

- Coordinatore della struttura da individuare tra le figure in possesso di titolo di laurea dell'area-socio-psico-pedagogica impiegate nella stessa con almeno 1 anno di esperienza in strutture e servizi analoghi, il quale può operare anche come operatore qualificato (educatore, assistente sociale, psicologo) oppure in forma di



REGIONE
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

consulenza esterna con un minimo di 3 ore settimanali. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.

- Educatore in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento in rapporto di almeno 1.
- Operatori qualificati funzionali alla realizzazione delle attività e degli interventi di ascolto, di sostegno alla crescita, di accompagnamento e orientamento, attività ludico espressive e artistiche, di animazione extrascolastiche (sportive, ricreative, culturali) in rapporto di 1 ogni 10 ospiti.
- Personale ausiliario in rapporto di 1 ogni 25 ospiti.

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
 - **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
- Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.